

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2713

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FONTANA

Disposizioni per l’assegnazione dei seggi rimasti
vacanti alla Camera dei deputati nella XIV legislatura

Presentata il 7 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delicata questione dei seggi rimasti vacanti alla Camera dei deputati, è che è attualmente al vaglio della Giunta delle elezioni, rappresenta una problematica assai delicata e di difficile soluzione sotto diversi aspetti.

In primo luogo, vi è da sottolineare che i problemi in buona sostanza derivano dalla presenza di un vuoto legislativo che si sostanzia, nel caso in questione, nella assenza di una norma di legge che abbia carattere residuale e di chiusura e che ponga criteri ulteriori rispetto a quelli già previsti dall’articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Inoltre, una applicazione rigorosa dell’articolo 48 della Costituzione prevede che in materia elettorale vige il principio della riserva di legge e che è conseguentemente

fatto divieto assoluto ad alcuno di pervenire in questa materia a soluzioni che si fondino su norme giuridiche che, secondo la gerarchia delle fonti normative, sono alla legge subordinate.

Quindi la soluzione, in linea con quanto finora considerato ed in particolare con quanto previsto dal citato articolo 48 della Costituzione, non può essere altra se non quella di varare una norma di legge avente carattere residuale rispetto a quanto previsto dall’articolo 86, comma 4, del citato testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Questa norma, nel suo contenuto, non potrà non essere in linea con il principio costituzionale del pieno rispetto della volontà dell’elettore, così come risultante dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione.

Logica, equità e rispetto dei principi costituzionali sopra enunciati impongono,

quindi, l'adozione di una norma che assegni tutti i seggi che si rendessero vacanti a candidati appartenenti alla lista in cui si è verificata l'insufficienza di candidature, problema questo, va ricordato, che costituisce il presupposto fondamentale dell'intera vicenda.

L'appartenenza del candidato a questa lista sarà determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito in cui si è verificata l'insufficienza di candidature.

La presente proposta di legge rappresenta sotto tutti questi aspetti una soluzione da ritenersi rispettosa dei principi costituzionali sopra esposti nonché delle esigenze correlate alla logica giuridica, in quanto pone un meccanismo ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del citato testo unico, un meccanismo snello e completamente scevro da tutti quegli inconvenienti che si sono manifestati nell'assegnazione di taluni seggi nel corso della XIV legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la XIV legislatura quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, rimanga vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle leggi per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e non si possa procedere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 86, comma 4, dello stesso testo unico, questo è assegnato al candidato che ha conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che appartiene alla medesima lista in cui si verificata l'insufficienza di candidature. Qualora nelle medesime circoscrizioni non vi siano candidati non eletti appartenenti alla coalizione politica di cui la lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature fa parte, il seggio è attribuito nella circoscrizione individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo, del citato testo unico, applicato alla lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la prova della appartenenza ad una coalizione politica della lista di cui al comma 1 è data dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale con il contrassegno della coalizione medesima.

3. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata l'insufficienza di candidature.

4. La cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali e la relativa graduatoria nazionale sono determinate secondo le modalità previste, rispettivamente, dai numeri 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

